

**PROVINCIA DI MODENA
AREA TERRITORIO E AMBIENTE**

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Prime indicazioni applicative successive al D.Lgs. 46/14

Le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale hanno recentemente subito una significativa modifica e riorganizzazione per effetto del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2014, entrato in vigore l'11 aprile 2014 recante “ Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La Provincia di Modena è Autorità Competente in materia e l'Ufficio AIA segue già circa 180 impianti per i quali si prospettano nuovi adempimenti; si stima, inoltre, che ulteriori 20/40 impianti dovranno fare domanda entro il 07/09/2014 in un quadro interpretativo nazionale ancora non ben delineato.

In attesa di auspicabili interventi esplicativi regionali e nazionali, con la presente circolare, con le indicazioni contenute nel sito web della Provincia di Modena ed anche sulla base dell'esperienza maturata nelle centinaia di procedure AIA concluse fino ad oggi, intendiamo offrire a tutti gli interessati un primo vademecum interpretativo/applicativo, dal momento che la norma è comunque entrata pienamente in vigore fin dallo scorso 11 aprile, con previsioni addirittura retroattive.

Attenzione: i gestori devono comunque fare riferimento a quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale indipendentemente dai contenuti della presente circolare.

Il D.Lgs. 46/14

Il Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); contestualmente il legislatore ha rivisto e rifuso in un unico provvedimento normativo le regole precedentemente incorporate in 7 differenti direttive europee, e precisamente:

- 1) direttiva 2008/1/Ce, che era servita a codificare la normativa sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("Ippc");
- 2) direttiva 2001/80/Ce, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
- 3) direttiva 2000/76/Ce sull'incenerimento dei rifiuti;
- 4) direttiva 1999/13/Ce sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti ;
- 5) le direttive 78/176/Cee, 82/883/Cee e 92/112/Ce, riguardanti rispettivamente i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, le modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio e le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

La direttiva 2010/75/UE ha previsto altre importanti novità, che riguardano principalmente:

- l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina AIA / Ippc;
- l'introduzione di specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;

- l'introduzione dell'obbligo di ricorso alle procedure di evidenza pubblica telematiche;
- la modifica dei requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- l'introduzione di nuovi e più stringenti obblighi di scambio delle informazioni a livello europeo.

Cos'è l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

È definita come *“Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”*

Si tratta, dunque, di un'autorizzazione che il gestore deve ottenere per la conduzione dell'installazione (uno o più impianti produttivi).

Si ricorda che l'AIA è un'autorizzazione unica che **assorbe e sostituisce** diverse autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere richieste singolarmente.

In particolare si tratta di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.lgs. 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza, D.lgs. 152/2006);
- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 D.lgs. 152/2006);
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct (D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
- autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (DL 29 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

La norma prevede, inoltre, che altri provvedimenti di tipo ambientale che non sono a tutti gli effetti autorizzazioni siano ricompresi o possano essere ricompresi dall'AIA, come la comunicazione per il recupero in via semplificata dei rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).

Chi deve chiedere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

È tenuto a presentare domanda di AIA il gestore dell'**installazione** (*unità tecnica permanente*), in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Pertanto per definire l'obbligo o meno di richiedere l'AIA occorre confrontarsi attentamente con l'elenco di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06. A tal proposito, si evidenzia

che l'aggiornamento normativo portato dal D.Lgs. 46/14 **ha modificato tale elenco**, quindi un certo numero di imprese localizzate sul territorio modenese (e regionale, e nazionale) diventano per la prima volta soggette ad IPPC – AIA.

Attenzione: la valutazione di assoggettabilità alla norma rimane interamente a carico del gestore!

Riguardo la definizione del concetto di capacità produttiva massima di un'installazione si rimanda alla Circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Gazzetta ufficiale 19 luglio 2004 n. 167).

A chi si deve chiedere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

In relazione alla classificazione degli impianti secondo il citato allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, si individuano due autorità competenti: Stato e Regioni.

L'Emilia Romagna, con L.R. 21/2004, ha delegato tale competenza alla Province cui, pertanto, vanno presentate le domande di AIA.

Entro quando si deve chiedere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il D.Lgs. 46/14 stabilisce, all'art. 29 commi 2 e 3: *“I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III -bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.*

L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.”

Si osserva che il 7 settembre 2014 cade di domenica quindi la data ultima entro cui presentare domanda diventa il giorno successivo (**8 settembre 2014**).

Modulistica e procedure per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA)

La Regione Emilia Romagna ha predisposto all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it> un portale che consente di gestire telematicamente l'inoltro delle istanze AIA; in alternativa è possibile trasmettere le domande attraverso il SUAP di riferimento. In nessun caso è possibile inviare la documentazione direttamente alla Provincia di Modena in quanto, in base alla normativa vigente, non può essere accettata, pena la nullità degli atti conseguenti.

Sul sito della Provincia di Modena nella sezione Ambiente si possono trovare le modulistiche e le informazioni necessarie per la predisposizione delle istanze AIA, nonché per il pagamento dei diritti istruttori. Si ricorda che, come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”* la domanda presentata in assenza del pagamento dei relativi diritti amministrativi è irricevibile.

Attenzione: ne consegue che una domanda pur presentata entro il 08/09/2014, in assenza del pagamento dei diritti è irricevibile quindi a tutti gli effetti “non presentata” con le conseguenze sanzionatorie di cui si dirà nel seguito.

Cosa succede se non si presenta domanda di AIA entro i termini

A parere della scrivente Autorità competente, le conseguenze per il gestore che non presenta domanda di AIA nei termini sono le seguenti:

- applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 quattordicesimo comma 1 del D.Lgs. 152/06: *“Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”*
- applicazione di quanto previsto all'art. 29 decimo comma 9 lettera d) del D.Lgs. 152/06: *“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni (...)*
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Attenzione: a far data dal 9 settembre 2014, come sopra riportato, le conseguenze per un'impresa che non ha presentato domanda di AIA (pur essendovi soggetta) sono molto pesanti.

Si osserva che solo la presentazione della domanda mantiene vigenti le autorizzazioni previgenti e quindi consente la prosecuzione dell'attività (si coglie l'occasione di ricordare che determinate forme di finanziamento pubblico sono legate al mantenimento delle autorizzazioni alla gestione).

Si invita, pertanto, a prestare particolare attenzione alla valutazione di assoggettabilità all'AIA, determinata dal confronto con le attività dell'Allegato VIII come modificato dal D.Lgs. 46/14.

Le attività accessorie

La norma disegna un nuovo ruolo per le cosiddette attività accessorie la cui definizione è contenuta all'art. 5 parte seconda del D.Lgs. 152/06 lettera i-quater) *"installazione": unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.*

Per un quadro completo occorre considerare in combinato disposto anche la nuova definizione di autorizzazione integrata ambientale: *"Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis*

ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio."

In precedenza solamente le attività accessorie gestite dal medesimo gestore erano soggette ad AIA e in alcuni casi si è riscontrato un frazionamento della gestione delle attività accessorie rispetto all'attività principale proprio per questo motivo.

Ora la norma stabilisce che *anche* nel caso in cui diverse parti di una installazione sono gestite da gestori differenti, le diverse Aia devono "sono opportunamente coordinate a livello istruttorio".

A parere della scrivente Autorità competente, pertanto, **i gestori delle attività accessorie devono presentare domanda di AIA**. Per evitare di incorrere in possibili sanzioni, in un quadro nazionale interpretativo ancora non ben delineato, si consiglia di presentare la suddetta domanda **entro il 07/09/2014**.

L'ipotesi d'applicazione di diversi meccanismi temporali collegati, ad esempio, al momento della prima modifica dell'AIA dell'attività principale, a giudizio della scrivente, non pare avere sufficiente base giurisprudenziale.

Riguardo le installazioni già esistenti e le relative attività accessorie non cambia nulla, in quanto le stesse dovrebbero già essere state considerate nelle AIA vigenti.

La nuova durata dell'AIA

La norma non prevede più una vera e propria scadenza per l'AIA, (in precedenza era fissato a 5 anni – 6 anni per gli impianti ISO 14001 – 8 anni per gli impianti con certificazione EMAS).

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 29-octies della parte seconda del D.Lgs. 152/06 l'autorità competente deve riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. *“Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

A tal proposito si portano le seguenti considerazioni valide per le installazioni presenti sul territorio modenese:

- in un quadro interpretativo nazionale ancora non ben delineato, non è chiaro se le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in vigore della precedente normativa debbano essere soggette a riesame al fine dell'aggiornamento al disposto del D.Lgs. 46/2014 (e, in ultima analisi, alla Direttiva 2010/75/CE, che è sicuramente una nuova disposizione legislativa comunitaria!). La Regione Emilia Romagna, interrogata a riguardo, ha indicato nella lettera del Direttore Generale Ambiente alla Provincia di Piacenza (prot. n. 235702 del 13/06/2014) che "le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate ex lege (la loro durata è raddoppiata). A tal riguardo si ritiene comunque opportuno che sia fatta chiarezza a livello nazionale nonché da precisa documentazione tra gestore e autorità competente, sia per dare certezze a gestore e organi di controllo, sia in considerazione del fatto che in alcuni casi le AIA rilasciate avviano un programma di adeguamento alle migliori tecniche disponibili che non si conclude nel periodo di prevista validità, configurando verosimilmente la necessità di avviare un riesame alla data del previsto rinnovo";
- le installazioni AIA modenesi, nella quasi totalità, hanno già concluso le procedure di rinnovo previste dalla precedente normativa, mentre i programmi di adeguamento alle migliori tecniche disponibili sono terminati (nel rispetto della legge) entro il 30/10/2007. Le relative AIA hanno comunque a disposizione un orizzonte temporale di diversi anni di "durata" (secondo quanto previsto negli stessi atti) e, pertanto, si possono attendere gli opportuni chiarimenti in proposito da parte ministeriale. Lo stesso vale per la necessità di riesame delle AIA vigenti per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 46/14.

Ciò premesso, si consiglia ai gestori che si trovano nelle condizioni sopra riportate di attendere ulteriori indicazioni a riguardo.

Diverso è il caso delle pochissime installazioni modenesi per le quali è imminente la "scadenza" dei 180 giorni previsti nelle AIA vigenti per la presentazione delle domande di rinnovo. Assodato che il rinnovo in quanto tale non è più previsto dalla norma, si consiglia ai gestori di contattare l'Autorità competente per la valutazione del singolo caso rispetto alla necessità di un riesame dell'atto.

Nel complesso quadro attuale, la scrivente comunque non rigetterà istanze di riesame (con valenza di rinnovo) presentate in modo volontario dal gestore, dal momento che in alcuni casi lo stesso gestore potrebbe valutare più conveniente affrontare la procedura piuttosto che accedere alla ipotizzata proroga ex lege.

In ogni caso la scrivente ritiene utile indicare in AIA la data entro la quale è necessario che il gestore presenti domanda per il riesame, nonché un termine di riferimento per le eventuali garanzie finanziarie necessarie secondo legge (ad esempio per il settore rifiuti).

Si ricorda la possibilità per il gestore di richiedere, in fase di determinazione della suddetta data, il riesame dell'AIA prima dei termini previsti, nel caso ciò sia indispensabile per ottenere le garanzie finanziarie di cui sopra; ciò sarà indicato nell'autorizzazione stessa, riducendo nel contempo il lasso temporale da garantire (e nella sostanza la "durata" dell'AIA; la scrivente, infatti è informata che nella pratica numerosi gestori incontrano difficoltà insormontabili nell'ottenere fidejussioni di durata superiore a 5/7 anni).

Le novità sulle attività soggette ad AIA

Il D.Lgs. 46/14 sostituisce integralmente l'allegato VIII alla parte seconda, che individua l'elenco delle attività soggette ad AIA, apportandovi modifiche e integrazioni; pertanto, anche nel territorio modenese diverse aziende si troveranno per la prima volta a confrontarsi con le relative procedure. Vediamo nel seguito, in sintesi, cosa è cambiato (si ribadisce che i gestori devono comunque fare riferimento alla norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale indipendentemente dai contenuti della presente circolare).

1. Attività energetiche.

- l'Aia si applica alla "*combustione di combustibili in installazione*" (non più "*agli impianti di combustione*") e vengono incluse nell'Aia le installazioni di potenza termica pari a 50 MW (in precedenza solo sopra i 50MW);
- vengono incluse nell'Aia le installazioni con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che effettuano la gassificazione o liquefazione di combustibili "diversi" dal carbone (gli impianti che utilizzano il carbone continuano a rimanere inclusi nell'Aia a prescindere dalla potenza termica);
- vengono escluse dall'Aia le attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore che:
 - a) non effettuano alcuno scarico (ai sensi della Parte terza del D.lgs. 152/2006, Capo II, Titolo IV)
 - b) le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti (ai sensi della Parte quinta del D.lgs. 152/2006, allegato IV, parte 1).

3. Industria dei prodotti minerali

- vengono inclusi nell'Aia i forni destinati alla produzione di ossido di magnesio con capacità di produzione superiore alle 50 tonnellate al giorno;
- si modifica la soglia relativa alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (rimane la sola condizione della capacità minima di produzione pari a 75 tonnellate/giorno richiesta perché l'attività venga inclusa nell'Aia).

4. Industria chimica

È uno dei settori dove i cambiamenti sono stati più radicali.

Per tali attività rimane la condizione di produzione "su scala industriale" (condizione che dovrà essere valutata autonomamente dall'autorità competente in assenza di indicazioni da parte dell'UE che al momento non ci sono), ma è stato **eliminato il passaggio "di base"** in riferimento ai prodotti chimici organici, alle materie plastiche, ai prodotti chimici inorganici, ai prodotti fitosanitari e ai prodotti farmaceutici (per questi ultimi sono compresi anche i prodotti intermedi).

Si invita a prestare particolare attenzione alle attività (per le quali non è prevista una soglia minima) di fabbricazione di materia plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa), gomme sintetiche, sostanze coloranti e pigmenti nonché di fabbricazione di fertilizzanti, fitosanitari e prodotti farmaceutici in quanto si ritiene che le stesse siano sicuramente presenti in diversi impianti - installazioni modenesi.

Si osserva, infine, che sembrano confermate le esclusioni sul “prodotto finito” (ma, a questo punto, non quelle sugli intermedi) previste dalla Circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Gazzetta ufficiale 19 luglio 2004 n. 167).

5. Gestione dei rifiuti

Il settore è stato completamente riorganizzato con l'eliminazione del riferimento alle attività di gestione dei rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, recanti rispettivamente l'elenco delle operazioni di smaltimento (da D1 a D15) e quello delle operazioni di recupero (da R1 a R13).

Ne consegue che, indipendentemente da come è stata classificata “R” o “D” l'attività di recupero o smaltimento di rifiuti, si deve considerare quello che avviene nel dettaglio (es: trattamento biologico, chimico fisico, ecc).

In attesa di indirizzi ministeriali o comunitari, viene dato alle Autorità competenti il compito di valutare “*autonomamente il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente allegato e quelle descritte agli allegati B e C alla Parte quarta*”; resta inteso che rimane al gestore la responsabilità della valutazione finale che potrà (solo in questo specifico caso) essere suffragata da un parere da richiedere alla scrivente.

Un'altra importante novità è rappresentata dalle modalità di calcolo della capacità al fine del confronto con la soglia, per le quali si rimanda all'allegato (non essendo di particolare interesse per la realtà modenese).

Sono incluse in AIA **per la prima volta**:

- le attività di **recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi** (categoria 5.3.b), con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività (escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane):
 - 1) trattamento biologico;
 - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
 - 3) trattamento di scorie e ceneri;
 - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

- **l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi** non contemplati al punto 5.4, prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- **il deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi** con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attività

– vengono incluse nell'Aia:

1. le attività di fabbricazione in installazioni industriali di uno o più dei seguenti **pannelli a base di legno**: pannelli a fibre orientate (pannelli Osb), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 mc al giorno;
2. la **conservazione del legno e dei prodotti in legno** con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 mc al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro

l'azzurratura;

3. le attività di trattamento e trasformazione destinate alla fabbricazione di mangimi;

4. le attività di trattamento a gestione indipendente di **acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee**, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'allegato VIII.

- viene precisata la definizione di pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- sono state modificate le specifiche per le attività di **trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali**, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari, escludendo il "semplice imballo" e specificando che le materie prime possono essere "*sia trasformate in precedenza sia non trasformate*". Una prima interpretazione del combinato disposto porta a ritenere che ciò che non costituisce "semplice imballo" debba essere considerato per il raffronto con la soglia (tanto più che ora sono comprese anche le materie prime già trasformate in precedenza). Il già citato documento della Regione Emilia Romagna (prot. n. 235702 del 13/06/2014) apre alla possibilità della valutazione di "significatività" che hanno i "trattamenti e trasformazioni" sul prodotto finito, anche considerati gli impatti ambientali collegati. Sebbene la norma non preveda eccezioni in tal senso, si ritiene sicuramente ragionevole escludere trattamenti come la stagionatura dei formaggi o dei salumi che, pur fondamentali per la commercializzazione del prodotto, dalla lettura dei documenti a disposizione nel sito dell'European IPPC Bureau (EIPPCB) sembrano non essere l'obiettivo del legislatore europeo (per i quali, dunque, non ci si aspettano rilievi comunitari).

Diverso è il caso degli impianti che trasformano (anche fisicamente) le materie prime animali e vegetali (comprese anche le materie prime già trasformate in precedenza) per farne, a puro titolo di esempio, preparati alimentari freschi o conservati, crudi o cotti oppure per ottenere i diversi tagli di carni (per pezzatura o tipologia – sezionamento, rifilatura, ecc) che, a giudizio della scrivente, sono ora soggetti alla disciplina AIA.

Il nuovo rapporto tra AIA e Comunicazione Art. 216 d.lgs.152

Le disposizioni a riguardo introdotte all' art. 29 quater comma 11 parte seconda del D.Lgs. 152/06 sembrano contrastare con quanto previsto all'art. 213 della parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/06 . Si riportano i citati articoli per confronto:

– **29 quater comma 11:** *Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.*

– **Articolo 213** (Autorizzazioni integrate ambientali)

1. *Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:*

a) *le autorizzazioni di cui al presente capo;*

b) *la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.*

2. *Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259,*

destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.

In attesa di una interpretazione ministeriale, sembra alla scrivente che il D.Lgs. 46/14, essendo una norma di pari rango ma successiva, prevalga rispetto al contenuto dell'art. 213 e pertanto le comunicazioni dovrebbero diventare **in ogni caso** parte dell'AIA (mantenendo come uniche peculiarità il pagamento annuale dell'iscrizione al registro e la non necessità di polizze fideiussorie per effettuare l'attività di recupero rifiuti).

Tale ipotesi ha trovato riscontro positivo da parte della Regione Emilia Romagna nella lettera del Direttore Generale Ambiente alla Provincia di Piacenza (prot. n. 235702 del 13/06/2014).

Le nuove modalità troveranno applicazione nel momento della prima modifica all'AIA.

La relazione di riferimento

Tra i contenuti obbligatori dell'AIA ora previsti (per i quali necessariamente saranno sollecitati i gestori) si segnala la necessità di un'approfondita e dettagliata valutazione delle azioni necessarie per il ripristino del sito al momento della cessazione delle attività (le relative informazioni dovranno anche essere messe a disposizione del pubblico). Tale sezione, seppur già presente nelle AIA rilasciate dalla scrivente amministrazione, dovrà essere rivista ed ampliata, fermo il principio che il gestore ha l'obbligo di ripristino del sito al momento della cessazione dell'attività.

A tal proposito, **prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, "tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee" nel sito dell'installazione, il gestore deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente una apposita "relazione di riferimento".**

In un primo momento, la Regione Emilia Romagna (con lettera del Direttore Generale Ambiente prot. n. 0236414 del 27/09/2013) ha dato indicazione alle Province di richiedere tale elaborato in sede di qualsiasi aggiornamento all'AIA (quindi anche modifica non sostanziale); la posizione è stata giustamente rivista nella lettera del Direttore Generale Ambiente alla Provincia di Piacenza (prot. n. 235702 del 13/06/2014), a seguito del nuovo quadro normativo, valutando che sia opportuno richiedere tale relazione a valle del decreto che ne definisce i contenuti (pur già in presenza delle indicazioni da parte dell'UE contenute nel documento "*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01)*" GU EU 6/5/2014).

Nel contempo la Regione suggerisce che:

- per procedure aperte relative a installazioni i cui gestori non hanno ancora presentato la relazione di riferimento, è opportuno che l'Autorità competente inserisca nell'atto finale una prescrizione che vincoli il gestore alla presentazione della relazione di riferimento entro un opportuno termine dall'emanazione dello specifico decreto;
- per le relazioni di riferimento già prodotte, l'Autorità competente valuti a valle del suddetto decreto la rispondenza con le disposizioni dello stesso, chiedendo, se necessario, integrazioni.

Si precisa che tutte le installazioni devono produrre un elaborato scritto in relazione alla relazione di riferimento, quantomeno per dimostrare di non esserne soggette.

Inosservanza alle prescrizioni AIA

In relazione alle conseguenze della **inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione**, si segnala che è ora previsto che l'Autorità competente

proceda secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale **sospensione dell'attività** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni (n.d.r. di pericolo o di danno per l'ambiente?), **o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;**
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

In merito al succitato punto b), la scrivente ritiene che il tempo di sospensione dell'attività dovrà essere almeno congruo con quanto necessario per ripristinare la conformità all'AIA, se non superiore.

Sanzioni

Il D.Lgs. 46/14 riscrive il regime sanzionatorio applicabile alle AIA apportando alcune interessanti novità.

In particolare, a giudizio della scrivente, si assiste da una parte ad un inasprimento delle sanzioni penali e dall'altra alla individuazione delle fattispecie che, non comportando conseguenze molto significative sull'ambiente e/o sulla salute vengono "depenalizzate", associandovi una sanzione amministrativa.

Nel merito, rimane la pena per "**esercizio non autorizzato**" (cioè senza Aia o con Aia sospesa o revocata), che prevede nei casi più lievi l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 2.500 euro a 26mila euro **(se ne tenga conto in ragione della scadenza del 07/09/2014)**.

L'inosservanza delle prescrizioni Aia – salvo il fatto che ciò costituisca reato – è ora punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro.

Si presti attenzione che la norma stabilisce anche i casi in cui l'inosservanza delle prescrizioni deve continuare ad essere punita penalmente (violazione dei valori limite o relativa alla gestione di rifiuti o relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o relativa a scarichi recapitanti oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa).

Attenzione: per alcune fattispecie è ora previsto "l'arresto e l'ammenda" (mentre prima era "l'arresto o l'ammenda"). Il reato, quindi, non è più obblazionabile.

Arresto fino ad un anno o ammenda da 2.500 a 26mila euro sono comminati anche a chi sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista.

Sanzioni amministrative sono previste per:

- la mancata comunicazione del report annuale o se lo stesso è formalmente incompleto o inesatto (non mancando, quindi, gli elementi essenziali per caratterizzare il funzionamento dell'impianto);
- la mancata presentazione, nel termine stabilito dall'autorità competente, della **documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi** (da 5mila a 26mila euro). Tale sanzione si applica anche con riferimento alla documentazione "ad altro titolo"

richiesta dall'autorità "per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame" (attenzione: da una prima lettura sembra applicarsi a tutti i casi nei quali l'autorità competente chiede integrazioni a seguito di un'istanza del gestore);

- chi sottopone una installazione a una **modifica non sostanziale** senza aver effettuato le previste comunicazioni, o senza aver atteso il termine di 60 giorni previsto dalla legge, nel caso di modifiche all'impianto per il cui esercizio diventa necessario l'aggiornamento dell'Aia;
- la mancata presentazione nei termini indicati dall'autorità competente di tutta la documentazione necessaria per il riesame, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa;
- il gestore che omette di effettuare, nei termini previsti, la **comunicazione richiesta nel caso di incidenti o imprevisti**;
- il gestore che omette di effettuare per la comunicazione preventiva di attuazione di quanto previsto nell'AIA.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, nel caso di dati falsificati o alterati, si applica la pena di cui all'articolo 483 del C.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

La norma precisa, inoltre, che il regime sanzionatorio previsto dall'AIA sostituisce quello delle norme di settore o speciali (che quindi non si applica) "*a meno che esse configurino anche un più grave reato*".

Altre novità sui contenuti dell'AIA, sulle procedure e sugli obblighi del gestore

Pur essendo prematuro un esame approfondito delle conseguenze apportate all'AIA dal D.Lgs. 46/2014, si evidenziano alcuni ulteriori elementi di novità che riguardano tutta la platea dei gestori AIA comportando, nel prossimo periodo, possibili nuove prescrizioni (ad adeguamento o integrazione delle AIA vigenti) o necessità di nuovi adempimenti:

- **nel caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione** obbligo per il gestore di informare **immediatamente** Provincia, ARPA e Comune e di adottare le misure di ripristino della conformità (**Attenzione: questa disposizione è immediatamente applicabile indipendentemente dal fatto che sia già contenuta o meno nell'AIA in possesso del gestore. Si ricorda che rimane l'obbligo per il gestore di comunicare preventivamente quando si dà attuazione a tutto quanto previsto in AIA**);
- obbligo per il gestore di informare l'autorità competente e l'autorità di controllo in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa **in materia urbanistica**. La comunicazione, *da effettuare prima di realizzare gli interventi*, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.
- eliminazione dell'obbligo di pubblicazione dell'annuncio su quotidiano (locale o nazionale) durante la procedura di rilascio, riesame e modifica sostanziale di AIA (in sintesi non deve più essere fatto in nessun caso);

- determinazione in 150 giorni della durata del procedimento di rilascio, riesame e modifica sostanziale di AIA (prevista una possibilità di richiesta di integrazioni con sospensione del procedimento per massimo 90 giorni);
- obbligo di messa a disposizione del pubblico dei dati relativi ai controlli, presso gli uffici individuati per il deposito dei documenti ai fini della consultazione del pubblico, "*ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente*";
- coerenza delle conclusioni sulle Bat e dei Bat-Ael: la valutazione dell'installazione, la definizione delle prescrizioni e dei limiti associati alle emissioni deve trovare riscontro obbligato nelle migliori tecniche e nei livelli (o intervalli di livelli) associati a tali migliori tecniche;
- obbligo di stabilire nell'Aia la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate;
- individuazione preventiva nell'Aia del numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei Vle sanzionabili solo in via amministrativa (non penale);
- puntuale individuazione delle modalità d'azione nei casi di incidenti e imprevisti;
- obbligo di prescrizione nelle Aia relativamente alle misure particolari più rigorose derivanti dal rispetto delle norme di qualità ambientale, comprendendo in tale fattispecie la fissazione di eventuali limiti emissivi più rigorosi;
- determinazione in AIA del **periodo intercorrente tra due visite ispettive programmate di ARPA secondo i seguenti criteri:**
 - * sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione;
 - * un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati;
 - * tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

Entrano poi a far parte dei **contenuti obbligatori** dell'Aia:

- 1) le ulteriori disposizioni che garantiscono protezione del suolo e delle acque sotterranee e la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- 2) le opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;
- 3) le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;
- 4) le disposizioni adeguate per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito.
- 5) Le disposizioni puntuali e specifiche da applicare in caso di dismissione del sito